



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TERAMO

Teramo, 23 MAG 2019

Nota trasmessa esclusivamente per
posta elettronica certificata

Non segue spedizione per posta ordinaria

Agli Ordini Professionali
della Provincia di Teramo

Agli Uffici Tributi di tutti i Comuni
della Provincia di Teramo

Alla Provincia di Teramo
Settore IX

Alla Regione Abruzzo
Servizio Risorse Finanziarie

Alla Camera di Commercio
della Provincia di Teramo

All'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Teramo

All'Agenzia delle Entrate – Riscossione
Teramo

Alla SOGET S.p.A.
Pescara

Ai Consorzi di Bonifica della provincia di
Teramo

OGGETTO: modalità deposito degli atti processuali nel processo tributario.

Con crescente frequenza vengono ricevuti da questa Segreteria atti processuali inoltrati dalle parti via fax o tramite posta elettronica ordinaria o certificata (istanze o memorie talvolta corredate anche di numerosi allegati).

Considerato peraltro che è ormai prossima la scadenza del 1 luglio 2019 – data in cui diverrà obbligatorio il processo tributario telematico per tutti gli utenti professionali – con la presente si ritiene opportuno segnalare:

- che gli utenti del contenzioso tributario non possono depositare atti processuali tramite posta elettronica ordinaria o certificata, poiché le caselle di posta elettronica dell'ufficio di segreteria non sono collegate al sistema informatico di gestione del contenzioso tributario, ma riservate alla protocollazione e alla gestione dei soli documenti aventi natura amministrativa (né alla segreteria è consentito procedere alla stampa ed alla collazione dei documenti processuali depositati dalle parti);
- che l'art.16, comma 1 bis, del D.Lgs. n.546/1992, abilita solo gli Uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie ad utilizzare la pec per inviare le comunicazioni di rito alle parti processuali (avvisi di trattazione e/o di deposito);
- che fino al prossimo 1 luglio 2019 le parti potranno scegliere di depositare i propri atti telematicamente, firmandoli digitalmente ai sensi dell'art.16, comma 3, del D.Lgs. n.546/1992, o con le modalità tradizionali previste dagli articoli 22, 24 e 32 del D.Lgs. n.546 del 31.12.1992, ossia in originale e manualmente o per posta raccomandata;
- che infine da tale data, a norma dell'art.16 bis, comma 3, del D.Lgs. n.546/1992, come modificato dall'art.16 del DL n.119 del 23.10.2018 n.119 conv. in L. n.136 del 17.12.2019, *Le parti* (ad eccezione di quelle che possono stare in giudizio senza assistenza tecnica, che avranno comunque la facoltà di utilizzare le modalità telematiche per notifiche e depositi), *i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche ... In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso e' già' iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.*

Per quanto sopra, si invitano le parti a procedere al deposito degli atti processuali nei termini e con le modalità consentite dalle richiamate disposizioni - salvo particolari esigenze o motivi di urgenza da segnalare comunque tempestivamente e preventivamente alla segreteria-, precisando al riguardo che ove pervenissero in futuro ulteriori atti depositati con modalità non consentite, la segreteria di questa Commissione provvederà come di consueto ad acquisire nel relativo fascicolo processuale, in forma esclusivamente cartacea, solo la prima pagina del documento principale trasmesso, unitamente alla correlata documentazione idonea a comprovarne l'irrituale deposito (mail trasmissione o ricevuta di consegna pec o di trasmissione fax).

Si segnala altresì con l'occasione che:

- **in occasione della costituzione in giudizio mediante deposito telematico del ricorso**, come precisato al paragrafo 17 dalla Circolare MEF/DF n.2 dell'11.5.2016, è **necessario depositare telematicamente tra gli allegati un documento che comprovi il pagamento del contributo unificato tributario** (e quindi o l'F23 o l'apposita comunicazione di versamento del contributo unificato su cui va apposto il contrassegno, disponibile sul portale della giustizia tributaria www.giustiziatributaria.gov.it link processo tributario telematico – modalità di pagamento del CUT), al fine di evitare l'avvio di una eventuale procedura di riscossione coattiva anche per importi già pagati;
- in prossimità del 1 luglio 2019 sono state implementate diverse funzionalità del processo tributario telematico e di recente è stata introdotta la possibilità per i giudici e le parti di

visualizzare i file depositati e firmati digitalmente anche in formato pdf al fine di agevolare la consultazione

Agli Ordini Professionali si chiede cortesemente di diramare la presente nota a tutti i propri iscritti.

IL PRESIDENTE
della Commissione Tributaria Provinciale

Dr. Gianfrancesco Galecola

IL DIRETTORE
dell'Ufficio di segreteria

Dr. Francesco Forcina
